



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, BUGNANO,
CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI,
LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2009

Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione
di avvenuta iscrizione di ipoteca

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende colmare una lacuna del legislatore, prevedendo, a tutela dei diritti dei contribuenti, l'obbligo, a carico del concessionario per la riscossione, di comunicare sempre al debitore l'avvenuta iscrizione di ipoteca. A tal fine si provvede ad integrare la norma recata dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente la disciplina dell'iscrizione di ipoteca.

Il presente disegno di legge recepisce altresì una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari con la quale i giudici tributari hanno ritenuto fondato il ricorso di un contribuente, il quale a seguito del mancato pagamento di un carico esattoriale scaduto, proponeva ricorso eccependo l'estinzione dell'obbligazione per mancata notifica dei titoli esecutivi ed, in particolare, dell'ordinanza-ingiunzione afferente le violazioni contestate. Veniva anche rilevata la nullità della comunicazione di iscrizione per carenza degli essenziali requisiti previsti dallo statuto dei diritti del contribuente e precisamente, dall'articolo 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Pertanto, il ricorrente chiedeva ai giudici tributari l'immediata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

In tal caso i giudici tributari hanno rilevato che Equitalia aveva effettivamente omesso la preventiva notifica dell'intimidazione ad adempiere di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede

infatti che «Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Per i giudici tributari baresi, ciò deve valere anche per l'iscrizione ipotecaria, nel senso che deve essere data la possibilità al contribuente di poter eventualmente prevenire le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli e consentirgli così di poter assolvere all'obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile.

Con il presente disegno di legge si prevede la nullità dell'iscrizione ipotecaria, qualora il contribuente a seguito del mancato pagamento del carico esattoriale, non riceva l'intimidazione ad adempiere entro cinque giorni. Inoltre al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, si prevede sempre l'obbligo da parte del concessionario di comunicare l'avvenuta iscrizione di ipoteca. Si provvede altresì a stabilire che la comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca deve contenere l'indicazione dell'autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione ed i termini entro cui è possibile ricorrere, ciò anche nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive la motivazione di ogni atto amministrativo, nonché dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 relativo alla chiarezza e alla motivazione degli atti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. È nulla l'iscrizione di ipoteca qualora il contribuente, a seguito del mancato pagamento del carico esattoriale, non riceva l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 50. A tale adempimento deve provvedere l'agente della riscossione, ogni qualvolta l'azione esecutiva non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

I-ter. Al fine di consentire al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il concessionario è sempre obbligato a comunicare al contribuente l'avvenuta iscrizione di ipoteca. La comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca deve contenere l'indicazione dell'autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione ed i termini entro cui è possibile ricorrere».

